

Legge regionale 07 agosto 1985 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2011

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 6

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal Cap. VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7936 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7936 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.